



REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale, 17 aprile 2024, n. 2

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI DI ECONOMATO DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO** in particolare l'articolo 56 dello Statuto regionale che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTO** L'art. 59, comma 4, legge Regionale n. 34/2001
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 63 adottata nella riunione del 09/02/2024;
- PRESO ATTO** che non è pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione consiliare competente nel termine di trenta giorni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 267 adottata nella riunione del 05/04/2024, di approvazione definitiva del regolamento;

emana il seguente

REGOLAMENTO



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE

“REGOLAMENTO REGIONALE

IN MATERIA DI SERVIZI DI ECONOMATO DELLA GIUNTA REGIONALE”

* * * * *



REGIONE BASILICATA

Sommario

CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE

Articolo 1 (*Finalità e oggetto*)

Articolo 2 (*Organizzazione del servizio di economato della Giunta*)

CAPO II - MODALITA' DI ACQUISIZIONE – SPESE AMMISSIBILI

Articolo 3 (*Attività dell'economato*)

Articolo 4 (*Anticipazioni*)

Articolo 5 (*Rivalutazione*)

Articolo 6 (*Spese ammissibili ed autorizzazioni*)

CAPO III - SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Articolo 7 (*Ordinativi di esecuzione*)

Articolo 8 (*Rendicontazione trimestrale*)

Articolo 9 (*Rendicontazione annuale*)

Articolo 10 (*Sorveglianza dei servizi di economato*)

Articolo 11 (*Gestione contabile e documentazione*)

CAPO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 (*Abrogazione*)

Articolo 13 (*Rinvio*)

Articolo 14 (*Clausola di invarianza finanziaria*)



REGIONE BASILICATA

CAPO I ORDINAMENTO GENERALE

Art. 1 **Finalità e oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure contabili e l'organizzazione del servizio di economato della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 (*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*).
2. Il servizio di economato consiste nel provvedere all'ordinazione, alla liquidazione e al pagamento in contanti o mediante bonifico bancario/postale delle minute spese di ufficio e delle altre che hanno carattere di urgenza o obbligatorietà nei limiti degli accreditamenti ricevuti.

Art. 2 **Organizzazione del servizio di economato della Giunta**

1. La Giunta regionale, in sede di organizzazione dei propri uffici, individua l'ufficio competente alla gestione del servizio di economato.
2. Il servizio di economato è svolto da un "econofo generale" e da "economi cassieri".
3. L'incarico di econofo generale è attribuito al dirigente dell'ufficio competente individuato con le modalità di cui al precedente comma 1 e non comporta alcun compenso in considerazione della onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
4. L'econofo generale soprintende alle attività degli economi cassieri.
5. Per ciascuna Direzione Generale e per ciascuna sede regionale decentrata è individuato un econofo cassiere.
6. L'incarico di econofo cassiere è attribuito ad un dipendente di ruolo a tempo indeterminato appartenente almeno all'area "Istruttori" del vigente CCNL del comparto "Funzioni locali".
7. Al dipendente incaricato delle funzioni di econofo cassiere spettano le relative indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Funzioni locali" e dalla contrattazione decentrata integrativa.
8. L'incarico di econofo cassiere è conferito con determinazione dirigenziale dell'Ufficio competente alla gestione del servizio di economato, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio cui il dipendente è attestato.



REGIONE BASILICATA

CAPO II

MODALITA' DI ACQUISIZIONE – SPESE AMMISSIBILI

Art. 3

Attività dell'economato

1. Le attività dell'economato riguardano esclusivamente le attività di servizio di cassa come di seguito specificato.
2. È vietato all'economista generale e all'economista cassiere di ricevere in custodia danaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Art. 4

Anticipazioni e limiti di spesa

1. A favore dell'economista generale sono disposti accreditamenti, a titolo di anticipazione fino ad un massimo di € 50.000,00.
2. A favore dell'economista cassiere sono disposti accreditamenti a titolo di anticipazione fino ad un massimo di € 5.000,00.
3. Di tali somme, imputate ad apposito capitolo di partite di giro, l'economista generale e l'economista cassiere cureranno la gestione e ne risponderanno quali agenti contabili di diritto nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente regolamento, garantendo il buon andamento della gestione loro affidata.
4. In nessun caso entrambe le figure economiche potranno fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui vengono concesse, né potranno risultare debitori per una somma eccedente gli importi sopra indicati.
5. L'economista generale effettua i pagamenti per le spese di ufficio e per le altre spese che hanno carattere di urgenza od obbligatorietà purché non eccedano l'ammontare di € 2.000,00. Solo nel caso delle spese di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 6 è possibile superare il limite di € 2.000,00.
6. L'economista cassiere effettua i pagamenti per le spese di ufficio e per le altre spese che hanno carattere di urgenza od obbligatorietà purché non eccedano l'ammontare di € 500,00.
7. L'economista generale e l'economista cassiere sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione fino al rendiconto finale di cui al successivo art. 8. Essi sono soggetti agli obblighi imposti agli agenti contabili dalla normativa vigente e sono personalmente responsabili della regolarità dei pagamenti.

Art. 5

Rivalutazione

1. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono rivalutati automaticamente ogni anno sulla base dei coefficienti di rivalutazione monetaria determinati dall'ISTAT.



REGIONE BASILICATA

2. Il Dirigente dell'Ufficio competente di cui al precedente articolo 2, comma 1, provvede annualmente alla determinazione dei valori con propria determinazione dirigenziale da pubblicare sul BUR per esteso.

Art. 6

Spese ammissibili ed autorizzazioni

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per imposte di bollo e di registro, inserzioni e spese contrattuali in genere;
 - b) spese per contributi unificati previsti dalla normativa vigente;
 - c) spese relative ad imposte e tasse di modesta entità non iscritte a ruolo;
 - d) minute spese di rappresentanza degli organi politici;
 - e) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di automezzi, di beni mobili e dei locali d'ufficio compresi gli impianti di illuminazione e telefonici;
 - f) spese per stampati e materiale di cancelleria di uso generale degli Uffici;
 - g) spese postali e telegrafiche;
 - h) spese per acquisto di libri, giornali e riviste di carattere tecnico-amministrativo;
 - i) altre piccole spese d'ufficio.
2. Le spese economali sono autorizzate dall'economista che vi provvede, tranne le spese di cui alle lettere b), d) ed h) del precedente comma 1 che sono autorizzate dall'economista generale e sono di sua esclusiva competenza.

CAPO III

SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Art. 7

Ordinativi di esecuzione

1. Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante appositi "buoni d'ordine" firmati dall'economista generale o dall'economista cassiere.
2. Ciascun buono deve indicare il capitolo di bilancio al quale viene imputata la spesa, la persona del creditore, la causale del pagamento e portare a corredo lo scontrino o la ricevuta fiscale rilasciata dal fornitore.
3. Nessuno, all'infuori dell'economista, può ordinare direttamente alcuna spesa.
4. Ogni richiesta di spesa, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4, compatibilmente con il carattere di immediatezza e urgenza che contraddistingue le spese economali, deve essere inoltrata preventivamente all'economista esclusivamente dal Dirigente dell'Ufficio richiedente.

Art. 8

Rendicontazione trimestrale

1. Ciascun economista cassiere redige il rendiconto trimestrale delle spese effettuate e lo trasmette all'economista generale entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre



REGIONE BASILICATA

di riferimento. Il rendiconto relativo all'ultimo trimestre dell'esercizio è trasmesso entro il 15 dicembre di ciascun esercizio.

2. L'economista generale verifica la regolarità dei rendiconti trimestrali ricevuti e li trasmette, unitamente al proprio rendiconto trimestrale, all'Ufficio regionale competente in materia di ragioneria ed ai competenti organi di controllo entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il rendiconto relativo al quarto trimestre è trasmesso entro il 20 dicembre di ciascun esercizio.
3. L'Ufficio regionale competente in materia di ragioneria, verificata la regolarità contabile dei rendiconti, provvede alla successiva liquidazione in favore dei singoli economisti dell'importo necessario a reintegrare le spese effettuate e rendicontate.

Art. 9

Rendicontazione annuale

1. Unitamente al rendiconto relativo all'ultimo trimestre dell'esercizio di cui al comma 1 dell'articolo 8, gli economisti cassieri redigono il rendiconto annuale della gestione delle casse economali e lo trasmettono all'economista generale.
2. Entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, l'economista generale e gli economisti cassieri restituiscono le somme residue delle anticipazioni ricevute nel corso dell'esercizio al netto delle spese economali sostenute, mediante versamento alla tesoreria regionale.
3. L'economista generale verifica la regolarità dei rendiconti annuali ricevuti e li trasmette, unitamente al proprio rendiconto annuale, all'Ufficio regionale competente in materia di ragioneria ed ai competenti organi di controllo entro la fine di ciascun esercizio.

Art. 10

Sorveglianza del servizio di economato

1. Almeno una volta all'anno, il Direttore Generale competente in materia di finanza, bilancio e patrimonio disporrà una verifica delle casse-economali. Dell'avvenuta verifica verrà redatto apposito verbale, che sarà firmato dall'economista generale e dal Direttore Generale.

Art. 11

Gestione contabile e documentazione

1. Gli economisti effettuano la gestione contabile delle spese economali utilizzando il sistema informativo contabile della Regione (SIC), ed in particolare la sezione dedicata al servizio di economato, tramite la quale è generata la seguente documentazione:
 - a) buono d'ordine
 - b) libro cassa
 - c) libro cassa per capitolo
 - d) rendiconto spese trimestrali
 - e) rendiconto spese annuale.



REGIONE BASILICATA

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 **Abrogazione**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento del servizio economato" approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 75 del giorno 11 maggio 1976.

Art. 13 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e nella Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 (*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*) e tutte le ulteriori normative attinenti per materia.

Art. 14 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Basilicata.



REGIONE BASILICATA

Vito Bardi